



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

## Regolamento per la disciplina degli incarichi a esperti esterni

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTA** la L. 241/1990;  
**VISTO** il TU n. 297/1994, art. 10;  
**VISTO** il D.I. n. 326 del 12/10/1995;  
**VISTO** l'art. 21 del D.P.R. 275/1999;  
**VISTI** gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 165/2001;  
**VISTO** l'art. 7 comma 6, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 e art. 53 D.L. 112/2008;  
**VISTA** la Circolare 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  
**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  
**VISTO** il CCNL Comparto Scuola vigente;  
**VISTO** il D.Lgs. 50/2016;  
**VISTI** gli artt. 43, 44 e 45 del D.I. 129/2018.

### EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

#### Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa;
- realizzare particolari progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca, di sperimentazione e formazione.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e con le disponibilità finanziarie programmate e finanziate con contributi volontari delle famiglie.

#### Art. 2 - Requisiti professionali e competenze

Per ciascuna attività o progetto deliberato nel Piano dell'Offerta Formativa per lo svolgimento del quale si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente.

Per ciascun candidato dovranno essere valutati:

<b>Titoli</b>	<b>Punteggio max</b>
Laurea specifica inerente alla professionalità richiesta nell'incarico 110 e lode: 15 punti, Da 100 a 110: 12 punti Valutazione inferiore a 100: 10 punti	15
Diploma specifico richiesto nell'avviso di selezione (punteggio alternativo alla laurea - solo nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, per i quali ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si potrà prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria)	8
Master I e II livello, corsi di perfezionamento annuali 1500 ore 60 CFU (3 punti per ogni titolo specifico per la prestazione richiesta, fino a un massimo di 9 punti)	9
Attestati di corsi formazione/aggiornamento inerenti alla prestazione richiesta svolti negli ultimi 5 anni (punti 1 per ogni attestato, fino ad un massimo di punti 5)	6
Pubblicazioni specifiche (punti 1 per pubblicazione, fino ad un massimo di punti 4)	4
Esperienza pregressa nel settore (Punti 1 per ogni esperienza significativa superiore a 6 mesi per ciascun anno - sino ad un massimo di 5 punti)	5
Esperienza inerente allo specifico incarico (Punti 1 per ciascuna esperienza inferiore a 6 mesi per ciascun anno - Punti 2 per ciascuna esperienza superiore a 6 mesi per ciascun anno - sino a un massimo di 10 punti)	10

### **Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione**

Il Dirigente, sulla base dei progetti previsti nel piano dell'offerta formativa, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione, previa emanazione di apposita determina, con uno o più avvisi da pubblicare all'albo della scuola e sul sito web d'Istituto, nonché inviare a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato il termine per la presentazione delle candidature ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dall'avviso pubblico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione del contraente.

#### **Art. 4 - Determinazione del compenso**

1. Il Dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso orario che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.
2. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Per gli importi massimi orari e giornalieri, in base alle attività da remunerare, si fa riferimento alle tabelle contenute nel Decreto Interministeriale n° 326 del 12/10/1995, allegate al presente regolamento.
3. La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione ed il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita documentazione contabile-fiscale, con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.
4. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.
5. Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.
6. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
7. Ai collaboratori esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

#### **Art. 5 - Individuazione dei contraenti**

La valutazione sarà effettuata, sulla base dei requisiti professionali e dei criteri e punteggi già esplicitati all'art. 2, da apposita commissione all'uopo nominata.

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dalla suddetta commissione, tramite compilazione di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei punteggi assegnati.

#### **Art. 6 - Stipula del contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti.

Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n. 6, ha il seguente contenuto minimo:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione

- effettuata a corredo della documentazione contabile-fiscale (Report Finale);
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- informativa ai sensi della privacy.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente rinnovabili.

Non sono inoltre rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

### **Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

### **Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/3/2001.

### **Art. 9 - Esclusione della procedura comparativa**

Si ribadisce inoltre che la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari, rappresentazioni teatrali, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 16 dicembre 2020

**Il Dirigente Scolastico**

**Prof.ssa Alessandra Marrata**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

**Il Presidente del Consiglio di Istituto**

**Livia Anna Boscutti**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

# DECRETO INTERMINISTERIALE N° 326 DEL 12/10/1995

## **Art. 1**

Il compenso per l'attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative destinate al personale della scuola, ivi comprese quelle per la riconversione professionale, è quantificabile fino ad un massimo 41,32 Euro giornaliero.

## **Art. 2**

Il compenso per le attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, rese nell'ambito di iniziative di formazione capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza, è quantificabile fino ad un massimo di 41,32 Euro per ogni ora di attività, elevabile a €. 51,65 per docenti universitari.

## **Art. 3**

Il compenso per le attività di docenza prestata nelle predette iniziative è quantificabile fino ad un massimo di 41,32 Euro per ogni ora di insegnamento, misura elevabile €. 51,65 per docenti universitari.

## **Art. 4**

Il compenso per l'assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previsti dal progetto formativo è quantificabile fino ad un massimo di 25,825 Euro per ogni ora di attività.